

| |
|--|
| COMUNE DI BELVEDERE M.M.D. Provincia di Cosenza |
| Prot. N° 7 OTT 2020 |
| Prot. IV 13240 |

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 07/10/2020

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione criteri per attuazione della procedura di liquidazione semplificata ex art.258 del D.Lgs n.267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 10,30, si è riunita in Belvedere Marittimo, presso il palazzo municipale, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- dott. COSCARELLI Antonio,(Presidente)
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente),

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante l'Istruttore direttivo sig. Daniele Ponte

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione

Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020, giusta deliberazione n.1/2020;

Che con deliberazione n.2 del 28.1.2020, l'Organo Straordinario di liquidazione approvava gli adempimenti preliminari per procedere alla rilevazione della massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo;

Che in data 28.1.2020, prot.1389,l'OSL, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dava avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva ai sensi dell'art.254 TUEL n.267/2000 e smi, invitando i creditori a presentare , entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Che il predetto termine è stato prorogato ai i sensi della sopravvenuta normativa legata all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui all'art.103, comma 1, del D.L.n.18 del 17.3.2020, e smi, che ha stabilito che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/5/2020; e da ultimo sino al 20 luglio 2020, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n.10/2020;

Che con deliberazione n.9 del 24/6/2020, sono stati approvati gli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per la istruttoria delle istanze dei creditori;

DATO ATTO

Che con deliberazione n.11 del 15/07/2020, questo OSL ha proposto alla Giunta comunale di Belvedere Marittimo di aderire alla procedura semplificata di liquidazione , ai sensi dell'art.258 del TUEL;

Che la Giunta Comunale del Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione n.49 del 13 agosto 2020, ha aderito alla proposta dell'OSL in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 2020 , ha approvato e trasmesso al Ministero dell'Interno l'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, ai sensi dell'art.259 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

RILEVATO

Che con nota prot. 12429 del 23/09/2020 è stata avviata la procedura di richiesta dei pareri ai responsabili dei servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.254 del TUEL per l'accertamento della ammissibilità della massa passiva;

Che essendo stata adottata la procedura semplificata , questo OSL può provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione della massa passiva ai sensi del comma 5, art.258 del TUEL;

VISTO

Il comma 2, dell'art.258, del TUEL, il quale stabilisce (per la procedura semplificata di liquidazione) che: *"L'Ente locale è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,...., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 , oltre alle spese della liquidazione"*;

il comma 3, dell'art.258, del TUEL, il quale stabilisce che: *"L'Organo Straordinario di liquidazione effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine (..), propone, individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;

il comma 4, dell'art.258 del TUEL, il quale stabilisce; *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;

CONSIDERATO

Che occorre procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio alla liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dall'Ente;

Che occorre approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la << *"rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione* >>;

DATO ATTO

Che la procedura semplificata da realizzare, di cui al richiamato art.258 del TUEL, può ritenersi istituto analogo a quello privatistico del “concordato preventivo”, di cui al Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942 e s.m.i.;

Che tra le previsioni di maggior rilievo previste dal “concordato preventivo”, l’istituto della “suddivisione dei creditori in classi” è ritenuto molto utile anche per la procedura pubblica di estinzione dei debiti degli enti dissestati;

RITENUTO

Che la citata disciplina può essere applicata anche alla procedura “modalità semplificata”, di cui all’art.258 TUEL, attraverso la ripartizione della platea dei creditori in più classi, in ragione della natura chirografaria o privilegiata dei crediti, prevedendo una percentuale di trattamento differenziata per classe, al fine di ottenere il massimo consenso per la tacitazione transattiva delle pretese anche di quei soggetti titolari di crediti assistiti dal privilegio, per i quali già vale la specificità di cui al comma 4 dell’art.258 TUEL;

Che la soddisfazione parziale ed in via transattiva dei crediti ammessi alla massa passiva deve tenere conto dell’esclusione operata dal comma 3 dell’art.258 TUEL a favore dei “debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero”;

CONSIDERATO

Che il comma 2 dell’art.36, Decreto legge 24 aprile 2017,n.50 e smi, prevede una gestione separata, da parte dell’Organo Straordinario di liquidazione, dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata , *“ferma la facoltà dell’organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentite i creditori”*;

RITENUTO

Per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione – anche non in via transattiva – non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto neutra rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti;

CONSIDERATO

Che la regolamentazione dei criteri di cui alla procedura semplificata dell'art.258 TUEL, deve contemplare il giusto peso alle caratteristiche del credito (privilegiato o chirografario), all'anzianità del credito ed alla presentazione nei termini assegnati delle istanze;

VALUTATA

L'opportunità di proporre le transazioni ad ogni singolo creditore sulla base di criteri oggettivi, fatta eccezione per i crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare immediata soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art.36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50;

TENUTO CONTO

Delle risultanze della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia di dissesto con procedura semplificata, prevista dall'art.258, comma 3, del D.Lgs n.267/2000 e smi, (Sentenza TAR Campania-Napoli, Sezione V- n.3514 del 26/6/2019);

DATO ATTO

Inoltre che, le proposte transattive ai creditori saranno avanzate in ragione delle risorse finanziarie via via disponibili sul conto della liquidazione, dalle quali vanno detratte, in pre-deduzione, quelle necessarie per il funzionamento dell'ufficio della liquidazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 e ss.mm.ii.;
- l'art.36, comma 2, del D.L. 24/04/2017 n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017 n.96;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) -La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) -Di adottare , per la definizione agevolata dei debiti ammessi alla massa passiva, ai sensi dell'art.258 TUEL, i criteri di liquidazione sotto elencati:

I) Extra criteri:

- a) spese necessarie per il funzionamento dell'Ufficio della liquidazione;
- b) crediti da soddisfare con le modalità, di cui all'art.36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sempre previa acquisizione della relativa attestazione ai sensi dell'art.254, comma 4,D.Lgs n.267/2000;

II) Intra criteri:

- a) **i crediti privilegiati** derivanti da prestazioni per lavoro dipendente, con istruttoria positiva e completa della attestazione ex art.254, 4° comma TUEL, nella misura:

- del 100 per cento;

- b) le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il termine di scadenza fissato con le delibere OSL n.02/2020 e 10/2020 e/o inseriti d'ufficio *ex lege*, nel seguente ordine e misura :

- **1. I crediti privilegiati**, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione, ai sensi dell'art.254 comma 4 TUEL, in base all'ordine cronologico dell'istanza nella misura:

- del 55 per cento delle somme ammesse se risalenti al biennio 2018/2019;

- del 60 per cento delle somme ammesse se risalenti agli anni antecedenti;

- **2. I crediti chirografari**, la cui istruttoria positiva sia definita e integrata della

relativa attestazione, ai sensi dell'art.254, comma 4, TUEL, in base all'ordine cronologico della istanza nella misura:

- del 45 per cento delle somme ammesse se risalenti al biennio 2018/2019;
- del 50 per cento delle somme ammesse se risalenti agli anni precedenti;

c) le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute oltre il termine del 20/07/2020, nel seguente ordine e misura:

- **1. I crediti privilegiati**, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, la cui istruttoria sia definita e integrata della relativa attestazione ai sensi dell'art.254, comma 4 TUEL, in base all'ordine cronologico della istanza nella misura:

- del 50 per cento delle somme ammesse se risalenti al biennio 2018/2019;
- del 55 per cento delle somme ammesse se risalenti agli anni precedenti;

- **2. i crediti chirografari**, la cui istruttoria sia definita e integrata della relativa attestazione ai sensi dell'art.254 comma 4 TUEL, in base all'ordine cronologico della istanza nella misura:

- del 40 per cento delle somme ammesse.

d) Debiti per crediti privilegiati diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e crediti chirografari, fondati su provvedimenti giurisdizionali per debiti di competenza dell'OSL, e/o su procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione del dissesto, dichiarate estinte dal giudice competente, ai sensi dell'art.248, 2° comma, del TUEL, che sono inserite d'ufficio nella massa massiva per l'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ai sensi dell'art.248, comma 2, TUEL, la cui istruttoria sia definita e completata, anche senza l'attestazione di cui all'art.254, comma 4 del TUEL, trattandosi di debiti già accertati in sede giudiziale, nella misura:

- del 55% delle somme ammesse se risalenti al biennio 2018/2019;
- del 60% delle somme ammesse se risalenti agli anni precedenti.

3) Di approvare la procedura di transazione secondo gli schemi allegati sub lettera "A", e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4) Di specificare che sul credito ammesso alla massa passiva verranno operate le compensazioni con eventuali crediti vantati dall'Ente.

5) Di dare atto che si procederà all'accertamento per ogni liquidazione della insussistenza di motivi ostativi al pagamento.

6) Di disporre che la presente deliberazione, a cura dell'ufficio di segreteria comunale, sia pubblicata ai sensi del l'art.124 del TUEL e trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Cosenza;

- Al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari interni e territoriali -Direzione centrale della Finanza Locale-Risanamento Enti dissestati-Roma;

- Alla Corte dei Conti -Sezione regionale di Controllo per la Calabria/ Catanzaro;

- Al sig. Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo;

- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Beivedere Marittimo;

- Al Sig. Revisore Unico dei Conti;

- Al Sig. Responsabile del Servizio Finanziario.

7) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi;

8) Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR della Calabria sez. di Catanzaro, nel termine di 30 (trenta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Dr. Antonio Coscarelli



Dr.ssa Antonietta Chiellino



Dr. Vincenzo Aloe



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Daniele PONTE



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Nominata con DPR del 30.12.2020

Ai sensi dell'art.252 del D.Lgs 18.08.2000 n.267

Prot. nr.

Al.....

.....

.....

Oggetto: Ammissione di credito alla massa passiva. Proposta transattiva, ai sensi dell'art.258 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e smi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere marittimo, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs n.267/2000 e smi.

Con D.P.R. 30.12.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

In data 20 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione da parte dei creditori delle istanze di ammissione alla massa passiva del dissesto.

Con deliberazione n.11 del 15.07.2020 la Commissione Straordinaria di liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo, che ha aderito con deliberazione n.49 del 13/08/2020, l'adesione alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'art.258 del

D.Lgs n.267/2000, che al comma 3, prevede che l'OSL, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa. Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza sebbene parzialmente le proprie aspettative.

In applicazione della normativa soprarichiamata, questo OSL sulla base della Vostra istanza/riciesta di inserimento d'ufficio da parte del Comune di Belvedere Marittimo, ha accertato che il credito vantato dalla SV, alla data del 31 dicembre 2019, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo è pari a complessive €.....(in lettere.....).

Ai sensi del citato articolo 258 del TUEL,, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo OSL, richiamati i criteri di riparto adottati con la propria deliberazione n. del, propone, in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di €.....(in lettere), come risultante dal prospetto di seguito riportato:

| Importo istanza | Credito riconosciuto | Fasce Di riferim.: a) b) c) d) | % art.258 | Suddiv.ne. crediti | Credito transabile | Pagamento effettuabile | Credito Riconoscibile ex art.258 | Importo Da Accanton. | note |
|-----------------|----------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | |

NATURA DEL CREDITO: CREDITO RICONOSCIBILE

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Importo complessivo | €.....(in lettere.....) | |
| Di cui FUORI BILANCIO | €. | |
| Di cui PRIVILEGIATO DA LAVORO SUBORDINATO, PAGABILE AL 100% | €. | |
| Di cui PRIVILEGIATO | €. | |

| | | |
|---------------------------|----|--|
| NON DA LAVORO SUBORDINATO | | |
| Di cui NON PRIVILEGIATO | €. | |
| TOTALE | €. | |

La proposta transattiva è a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo OSL e del Comune di Belvedere Marittimo, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato.

L'importo di cui sopra sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione e ricezione dell'accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta. La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione, entro e non oltre 30 (giorni) dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Belvedere Marittimo o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo : OSL..... .it.

Si informa che la mancata accettazione della proposta transattiva entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni e come da schema allegato alla presente:

-comporterà, per le istanze presentate direttamente dai creditori, l'inserimento del credito delibato nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto. Tale debiti ammessi, ai sensi dell'art.256 del TUEL, saranno pagati entro 20 (venti) giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di estinzione, sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla massa residua dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio;

-comporterà, per le istanze presentate d'ufficio dal Comune di Belvedere Marittimo, il non inserimento del credito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione da parte del creditore.

**ALL'ORGANO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE
DI BELVEDERE MARITTIMO**

Pec:

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art.258 del D:Lgs n.267/2000 e smi. Dichiarazione di accettazione.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Io sottoscritto/a sig./Sig.ra in qualità di
.....dichiaro espressamente:

1) Di accettare la somma di €..... (in lettere),
.....),

A fronte di quanto richiesto con l'istanza di ammissione alla massa passiva del

A Fronte di quanto richiesto con l'istanza di ufficio da parte del Comune di Belvedere Marittimo , che con la presente si accetta come presentata in proprio, di cui alla proposta transattiva Prot.. n. del, offerta a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del proponente Organo e del Comune di Belvedere Marittimo;

2) Di rinunciare, come in effetti rinuncio, ad interessi, spese e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento e la rivalutazione del credito, le cui spese restano ad esclusivo e totale carico della parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di liquidazione e per il Comune di Belvedere Marittimo nei confronti dei quali

espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto di transazione, vantato alla data del 31 dicembre 2019 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiaro, inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n.136 e smi di voler ricevere il pagamento attraverso bonifico da accreditare sul seguente conto corrente bancario/postale dedicato:

BANCA:.....

IBAN.....BIC

Luogo e data.....

Firma e qualifica del creditore

.....

Si allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;
- fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia;
- documentazione comprovante la legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società (visura/certificato camerale o dichiarazione sostitutiva);
- altro: da specificare (es.: delega, delega eventuali coeredi, procura ecc.).

(N.B.: La presente dichiarazione deve essere trasmessa tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo osibelvederemarittimo@pec.it).